



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

III SERVIZIO CONTENZIOSO

Determinazione Dirigenziale n. 110 del 05/08/2020

Oggetto: ADESIONE ALLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA PROMOSSA DALLA SIG.RA DE PASQUALE ENZA. CONFERIMENTO INCARICO PER RAPPRESENTARE IL COMUNE DI TAORMINA NELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA..

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso:

che con il D.L. n. 132/2014, recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", convertito con modificazioni in Legge n. 62/2014, sono state introdotte nell'ordinamento "disposizioni idonee a consentire, da un lato, la riduzione del contenzioso civile, attraverso la possibilità del trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria, d'altro lato, la promozione, in sede stragiudiziale, di procedure alternative alla ordinaria risoluzione delle controversie nel processo"; che, in particolare, la risoluzione dei conflitti e delle controversie in via stragiudiziale viene favorita dall'introduzione di un nuovo istituto: la procedura di negoziazione assistita da un avvocato; che la cd. negoziazione assistita si inserisce, all' interno del complessivo sistema di gestione dei conflitti civili anche se esternamente al processo civile;

che la procedura di negoziazione assistita consiste essenzialmente nella sottoscrizione ad opera delle parti in lite di un accordo (detto convenzione di negoziazione) mediante il quale esse convengono di cooperare per risolvere in via amichevole una controversia vertente su diritti disponibili tramite l'assistenza degli avvocati, nonché nella successiva attività di negoziazione vera e propria, la quale può portare al raggiungimento di un accordo che, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale;

che la convenzione deve contenere, a norma dell'art. 2 del d.l. n. 132/2014, sia il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, che non può essere inferiore a un mese e superiore a tre (salvo proroga di 30 giorni su richiesta concorde delle parti), sia l'oggetto della controversia che non può riguardare né i diritti indisponibili né materie di lavoro; deve essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta e deve essere conclusa con l'assistenza di uno o più avvocati i quali certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte all'accordo sotto la propria responsabilità professionale;

che, accanto alla negoziazione facoltativa, il legislatore ha previsto anche ipotesi di negoziazione assistita obbligatoria per le azioni riguardanti il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme purché non eccedenti 50.000 euro e non riguardanti controversie assoggettate alla disciplina della c.d. "mediazione obbligatoria". che il nuovo istituto assegna un ruolo determinante agli avvocati, ai quali vengono conferiti determinati poteri e attribuiti una serie di obblighi cui attenersi scrupolosamente al fine di non incorrere in illeciti deontologici e disciplinari; oltre all'obbligatorietà dell'assistenza, agli avvocati vengono attribuiti, infatti, poteri di autentica e di certificazione delle sottoscrizioni autografe delle parti, della dichiarazione di mancato accordo, nonché della conformità della convenzione alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Con atto acquisito al protocollo di questo Ente al n. 14354 del 23/06/2020 l'Avv. Alfredo Paparo, in nome e per conto della signora Enza de Pasquale, ha invitato il Comune di Taormina a sottoscrivere una convenzione di negoziazione assistita al fine di esperire il tentativo di conciliazione ex art. 2 e ss. Del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014;

Tenuto conto che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, ai sensi dell'art. 116, secondo comma del c.p.c. secondo il quale il giudice condanna la parte costituita, che ~~non~~ ^{non} previsti dall'art.5 non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio";

Con la delibera di G. C. 175 del 16/07/2020 il Sindaco è stato autorizzato ad aderire alla suddetta negoziazione assistita per la risoluzione della vertenza sopra descritta, poiché la mancata risposta al

suddetto invito potrà essere valutata dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del c.p.c. e che con la stessa è stato individuato quale legale di fiducia dell'Ente l'avvocato Manlio Caminiti con studio legale in Via D'Orville, n. 20 Taormina;

Considerato

che con la suddetta delibera è stato altresì demandata al responsabile dell'area amministrativa l'adozione dei relativi atti gestionali compresa la sottoscrizione del disciplinare di incarico per disciplinare il rapporto con il legale incaricato della rappresentanza in giudizio del comune;

Dato atto che:

l'art. 17, comma 1, lett. d) del d. lgs. 18.4.2016, n.50, applicabile in Sicilia ai sensi dell'art. 24 della l.r. 8/2016, il quale prevede che le disposizioni del codice degli appalti e delle concessioni non si applicano agli appalti concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali" *(1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo;*

che la disciplina di regolazione emanata dall'ANAC con le Linee Guida n. 12/2018 afferma che nei casi *"di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico";*

che, altresì, il giudice comunitario intervenendo sulla questione degli incarichi di patrocinio legale con la sentenza del 6 giugno 2019 nella causa C-264/18, ha confermato che la natura fiduciaria e la riservatezza poste alla base della rappresentanza legale nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro di un paese terzo, nonché, dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, non consentono procedure comparative, giustificando così l'esclusione dalla precedente direttiva sugli appalti pubblici (Dir. n. 2014/24).

Richiamata la Determinazione Sindacale n. 23 del 23.5.2019 con la quale lo scrivente è stato nominato responsabile dell'area amministrativa dell'Ente.

Dato atto che: ai fini dell'affidamento del presente incarico è stato richiesto all' ANAC il seguente codice Cig. Z802DB721B.

Visti:

1. l'art. 17, comma 1, lett. d) del d. lgs. 18.4.2016, n.50;
2. gli art.183, 184 e 191 del D.Lgs.267/2000 s.m.i.

Dato atto che l'avvocato Manlio Caminiti con studio legale in Via D'Orville, n. 20 Taormina, contattato per le vie brevi, si è dichiarato immediatamente disponibile ad assumere l'incarico.

Vista la convenzione di incarico da stipulare con detto professionista il cui schema generale è stato approvato con la delibera di G.M. deliberazione n° 52 del

12/12/2016 del unitamente alle suddette linee guida;

Evidenziato che il compenso da corrispondere nel rispetto di quanto stabilito nelle linee guida è pari a complessivi €. 200,00 comprensivi di spese generali 15%, CPA ed IVA;

Dato atto che il sottoscritto Responsabile di servizio non è in conflitto d'interesse ai sensi del predetto art. 6 bis della legge 241/90.

VISTI gli artt 6 e 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO gli art. 183 e 191 del D. Lgs.267/2000, modificati dall'art. 74 del D. Lgs. n. 111 del 2011, introdotto dal D. Lgs.126 del 2014;

VISTO l'art. 184 del D. Lgs.267/2000;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti e in esecuzione di quanto determinato con la delibera di G. C. n. 175 del 16/07/2020:

Di nominare, al fine di essere assistiti nel procedimento di negoziazione assistita per la risoluzione della vertenza sopra descritta in nome e per conto dell'ente, l'avvocato Manlio Caminiti con studio legale in Via D'Orville, n. 20 Taormina, C.F.;

Di dare atto che l'incarico è disciplinato dalla convenzione approvata con delibera di Giunta comunale n. 52 del 12/12/2016, il cui schema è allegato alla presente determina per formarne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che la spesa complessiva, da impegnare per tale incarico è pari a € 200,00 per compensi, comprensivi di spese generali 15%, CPA ed IVA, oltre €. 500,00 per contributo eventualmente dovuto all'organismo di mediazione, per un importo complessivo di € **700,00** con imputazione alla Missione 1, Programma 0102 Macroaggregato 1.10 (Pren. 954/2020);

Di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art 183, comma 7 del Dlgs n.267/2000;

Disporre ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e Contratti".

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(BARTOLOTTA ANTONINO)
con firma digitale